



Università degli Studi di Verona

Dipartimento di Scienze giuridiche e Dipartimento di Sanità pubblica e Medicina di Comunità

Modelli di organizzazione e gestione e responsabilità dei datori di lavoro

Dialogo interdisciplinare sull'art. 30 del testo unico salute e sicurezza

“Le regole e i modelli organizzativi”

Luigi Monica

29 Marzo 2011

Aula Auditorium, Facoltà di Giurisprudenza
Via Montanari 9 - Verona

Sistema di gestione della Salute e Sicurezza Sul Lavoro (SGSL) come strumento per il controllo e la gestione

- Il Sistema di gestione della Salute e Sicurezza Sul Lavoro (SGSL) può essere definito come un **sistema strutturato che permette di tenere sotto controllo i risultati aziendali in materia di sicurezza e salute del lavoro e garantire la conformità alla legge**

- Il Sistema di gestione della Salute e Sicurezza Sul Lavoro (SGSL) definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le **responsabilità**, le **procedure**, i **processi** e le **risorse** per la realizzazione della **politica aziendale di prevenzione**, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti, in modo da renderle più efficienti e più integrate nelle operazioni aziendali generali, nell'ottica del **miglioramento continuo**.


Sistema di gestione della SSL (definizioni)

Sistema di gestione della SSL: parte del **sistema di gestione** di un'**organizzazione** utilizzata per sviluppare e attuare la propria **politica per la SSL** e gestire i suoi rischi per la SSL

- **NOTA 1** Un sistema di gestione è un insieme di elementi interrelati utilizzato per definire una politica e degli obiettivi e per conseguire tali obiettivi
- **NOTA 2** Un sistema di gestione comprende una **struttura organizzativa**, attività di **pianificazione** (inclusa, ad esempio, la valutazione dei rischi e la definizione degli obiettivi), **responsabilità, prassi e procedure, processi e risorse**.

Certificabile

OHSAS 18001:2007
punto 3.13




Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL):



Elemento del sistema complessivo di gestione dell'organizzazione che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le azioni di coinvolgimento, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse necessarie per sviluppare, attuare, raggiungere e mantenere la politica dell'organizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell'ottica del miglioramento continuo.

Non certificabile


Progetto di Norma UNI



Il PDCA, l'approccio per processi, il miglioramento continuo



OHSAS 18001:2007



Linee guida UNI-INAIL

Permettono di definire un modello di organizzazione e di gestione che garantisce di strutturare in maniera efficace:

- **il rispetto degli standard tecnico-strutturali** di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- **le attività di valutazione dei rischi** e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- **le attività di natura organizzativa**, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- **le attività di sorveglianza sanitaria;**
- **le attività di informazione e formazione dei lavoratori;**
- **le attività di vigilanza** con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- **la acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;**
- **le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.**
- **idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività** di cui al comma 1.
- **un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio,**
- **Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo** quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Non è previsto invece:

Un sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate

Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

Per vigilare sulla corretta applicazione del modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/01, l'organismo di vigilanza è una struttura interna all'organizzazione; è unico ed ha il compito principale di vigilare sull'intero modello con riferimento, quindi, alla prevenzione di tutti i reati che l'organizzazione ritiene possano riguardarla.

I principali requisiti dell'OdV sono:

- autonomia ed indipendenza ;**
- professionalità**
- continuità d'azione**

Può essere interno o esterno e coincidere in caso di piccole aziende con l'organo direttivo (SPP o DdL)

Il sistema disciplinare, indispensabile se si è istituito il modello organizzativo e di gestione di cui al D.Lgs. 231/01, ha lo scopo di sanzionare il mancato rispetto di principi, disposizioni, procedure e misure di prevenzione e protezione adottate dall'organizzazione.

L'organizzazione assicura che ogni singolo lavoratore sia consapevole delle specifiche sanzioni connesse alla sua mansione.

In ordine di gravità, le tipologie di sanzioni applicabili sono:

- richiamo verbale;**
- ammonizione scritta;**
- multa;**
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;**
- licenziamento.**

Nel caso di lavoratori autonomi, appaltatori o altri soggetti con rapporti contrattuali con l'organizzazione, si può prevedere, come sanzione, la risoluzione del contratto. A tal fine è necessario che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole risolutive con riferimento al codice di comportamento e ad altre specifiche disposizioni dell'organizzazione.

Sistema di gestione della SSL nel D.Lgs. 81/2008

- Il D. Lgs. 81/2008 **prevede** un sistema di gestione della sicurezza; un'organizzazione in cui sono definite **responsabilità, competenze, funzioni** ed **azioni**.



- La direttiva 89/391/CEE (recepita nel Titolo I° 626/94e attualmente dal Titolo I D.Lgs. 81/2008) definisce
 - ✓ Responsabilità (Datore di Lavoro, ..., Lavoratori)
 - ✓ Risorse (organizzative ed economiche)
 - ✓ Processi (es. Valutazione del rischio, Miglioramento nel tempo, Sorveglianza sanitaria, Partecipazione, Formazione)
 - ✓ Procedure (sono lasciate all'iniziativa del Datore di Lavoro), salvo casi specifici (es. attuazione delle misure a seguito della VR art. 28, procedure di sicurezza art. 33, gestione DPI art. 77, uso e manutenzione di impianti ed apparecchiature elettriche art. 80, ecc.)

Il D.Lgs. 81/08 già valido riferimento per un modello di organizzazione e di gestione





Requisiti D.Lgs. 81/08	Principi dei Sistemi di Gestione Sicurezza
Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza	Definizione degli obiettivi, impegno, politica e miglioramento continuo
Valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione	Pianificazione
Adozione delle misure di controllo delle situazioni normali, anomale e di emergenza	Attuazione
Nomina degli addetti alla sicurezza: RSPP, medico competente, addetti alla squadra di emergenza e al pronto soccorso; loro consultazione, informazione e formazione	Definizione obblighi e responsabilità
Documento di valutazione dei rischi, procedure e istruzioni	Documentazione
Registro degli infortuni, Registri degli esposti, registrazione degli interventi manutentivi, ecc.	Registrazioni
Riunione periodica	Riesame



SGSL e D. Lgs. 81/2008 a confronto (1)

FASE DEL SGSL	D. Lgs. 81/2008	Descrizione
<p>Esame iniziale</p>  	<p>ART. 15 – Misure generali di tutela Comma 1</p>	<p><i>“...Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) <u>valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;...</u>”</i></p>

SGSL e D. Lgs. 81/2008 a confronto (2)

FASE DEL SGSL	D. Lgs. 81/2008	Descrizione
<p>Politica aziendale (obiettivi del sistema ed impegni dell'azienda)</p> 	<p>ART. 15 - Misure generali di tutela Comma 1</p>	<p>“... a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; ... e) la riduzione dei rischi alla fonte;...”</p>
	<p>ART. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Comma 1 lett. z</p>	<p>“1. Il datore di lavoro, ..., e i dirigenti, ..., devono: ... z) <u>aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione:</u></p>
	<p>ART. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi Comma 2 lett. c</p>	<p>2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ... deve ... contenere: ... c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;</p>



SGSL e D. Lgs. 81/2008 a confronto (3)

FASE DEL SGSL	D. Lgs. 81/2008	Descrizione
<p>Pianificazione</p> 	<p>ART. 15 – Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. Comma 1</p>	<p><i>...t) la <u>programmazione delle misure</u> ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, ...</i></p>
	<p>ART. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione Comma 1</p>	<p><i>“...Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede ... <u>a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;</u>...”</i></p>
	<p>ART. 43 – Gestione delle emergenze Disposizioni generali Comma 1</p>	<p><i>“...d) <u>programma gli interventi</u>, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;...”</i></p>

SGSL e D. Lgs. 81/2008 a confronto (4)

FASE DEL SGSL	D. Lgs. 81/2008	Descrizione
<p>Organizzazione</p>	<p>ART. 18 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto Tutti i commi</p>	<p>... a) <u>nominare</u> il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo; b) <u>designare</u> preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; ... e) <u>prendere le misure appropriate</u> affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; ... h) <u>adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza</u> e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; ... z) <u>aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi</u> che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;</p>
	<p>ART. 20 - Obblighi dei lavoratori Tutti i commi</p>	<p>“... a) <u>contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</u>; b) <u>osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale</u>; c) <u>utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza</u>;...”</p>


SGSL e D. Lgs. 81/2008 a confronto (5)

FASE DEL SGSL	D. Lgs. 81/2008	Descrizione
<p>Organizzazione</p> 	<p>ART. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione Comma 1</p>	<p>“... Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) <u>all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; ...</u>”</p>
	<p>ART. 25 - Il medico competente Tutti i commi</p>	<p>... a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro</p>



SGSL e D. Lgs. 81/2008 a confronto (6)

FASE DEL SGSL	D. Lgs. 81/2008	Descrizione
<p>Organizzazione</p>	<p>ART. 50 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. Tutti i commi.</p>	<p><i>“...Il rappresentante per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva; ...”</i></p>
	<p>ART. 18 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto Comma 1</p>	<p><i>“... b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; ...”</i></p>


SGSL e D. Lgs. 81/2008 a confronto (7)

FASE DEL SGSL	D. Lgs. 81/2008	Descrizione
<p>Sensibilizzazione</p> 	<p>ART. 36 - Informazione dei lavoratori Tutti i commi</p>	<p>... 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.</p> <p>2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. ...</p>
	<p>ART. 37 - Formazione dei lavoratori Tutti i commi</p>	<p>“... 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. ...”</p>


SGSL e D. Lgs. 81/2008 a confronto (8)

FASE DEL SGSL	D. Lgs. 81/2008	Descrizione
<p>Monitoraggio</p> 	<p>ART. 18 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto Comma 1</p>	<p><i>“... f) <u>richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) <u>richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto: ...</u>”</u></i></p>
	<p>ART. 20 - Obblighi dei lavoratori Comma 2</p>	<p><i>“... In particolare i lavoratori: ... e) <u>segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; ...</u>”</i></p>

SGSL e D. Lgs. 81/2008 a confronto (9)

FASE DEL SGSL	D. Lgs. 81/2008	Descrizione
<p>Monitoraggio</p> 	<p>ART. 41 - Sorveglianza sanitaria Comma 2</p>	<p>... 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. ...</p>
	<p>ART. 50 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza Comma 1</p>	<p>“...Il rappresentante per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; ...i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; ... n) <u>avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;</u> ...</p>
	<p>ART. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione Comma 1</p>	<p>“...Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:...b) ad elaborare, per quanto di competenza, ... i sistemi di controllo di tali misure;...”</p>

SGSL e D. Lgs. 81/2008 a confronto (10)

FASE DEL SGSL	D. Lgs. 81/2008	Descrizione
<p>Riesame e miglioramento</p> 	<p>ART. 35 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi Tutti i commi.</p>	<p>“Nelle aziende e nelle unità produttive, che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori ...”</p>
	<p>ART. 18 - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto Comma 1</p>	<p>“...Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto... z) <u>aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;</u></p>

I riferimenti volontari internazionali e nazionali

- ❑ BS8800:96 linea-guida inglese (certificabile ma ritirata)
Guide to occupational health and safety management system.
- ❑ UNI 10616:97 + A1:2001 - norma italiana (raccomandata per l'implementazione dei SGSL nelle aziende ex D.Lgs. 334/99 in accordo alle norme della serie ISO 9000).
Impianti di processo a rischio di incidente rilevante. Gestione della sicurezza nell'esercizio. Criteri fondamentali di attuazione.
- ❑ UNI 10617:2009 - norma italiana
Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Terminologia e requisiti essenziali
- ❑ UNI 10672:97 - norma italiana
Impianti di processo a rischio di incidente rilevante. Procedure di garanzia della sicurezza nella progettazione.

Altre pubblicazioni utili

- ❑ Linee Guida UNI-INAIL 2003 specifica tecnica (non certificabile)
Linee Guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) - Indicazioni specifiche per l'applicazione nelle aziende di costruzioni esercenti cantieri temporanei e mobili
- ❑ ISPESL, Linea Guida per l'Organizzazione di un Sistema Prevenzionale nelle Piccole e Medie Imprese, Maggio 2007
- ❑ International Labour Office, Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001

Linea Guida per l'Organizzazione di un Sistema Prevenzionale nelle Piccole e Medie Imprese



Componenti del gruppo di lavoro che ha realizzato la Linea Guida per l'Organizzazione di un Sistema Prevenzionale nelle Piccole e Medie Imprese

Ing. Domenico Geraci, ISPESL - DTS - Roma

Ing. Francesco Giacobbe, ISPESL - Dipartimento Periferico Messina

Ing. Luigi Monica, ISPESL - DTS - Roma

UNI - Progetto U50006250 - Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro - Terminologia, principi generali e requisiti

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La norma definisce la terminologia, i principi generali ed i requisiti di un SGSL ...

Il SGSL, descritto nella presente norma, si può applicare in qualunque tipo di organizzazione


...

La norma ha lo scopo di guidare le organizzazione nell'attuazione del proprio SGSL e, se lo ritiene utile per l'organizzazione stessa, anche quale integrazione del modello di organizzazione e gestione di cui all' art. 30 del D.Lgs. 81/08.

Tutti i principi generali ed i requisiti contenuti in questa norma sono stati concepiti in modo da poter essere integrati nel sistema di gestione complessivo dell'organizzazione nel rispetto della legislazione vigente ...


Campione di riferimento **150**

d2 - Dimensioni Aziendale



OBIETTIVI DI SALUTE E SICUREZZA



d15d16 - Obiettivi di Salute e Sicurezza



Nessuna prescrizione di legge impone di fissare obiettivi misurabili e diffonderli al personale. I dati raccolti mostrano che la maggior parte delle aziende del campione rispetta i due requisiti. Avere obiettivi misurabili facilita la fase di controllo rendendo chiaro il raggiungimento dei target prefissati. Comunicare tali obiettivi al RLS e ai dipendenti è importante perché si può responsabilizza ciascun lavoratore.

PIANIFICAZIONE

In fase di pianificazione in termini assoluti i fattori di rischio più considerati sono le attrezzature, il rumore e la fatica fisica sono.




Attività di appaltatori/ fornitori/ terzisti: l'identificazione e la valutazione di questi rischi non è ancora largamente diffusa
 Attività di progettazione: appare evidente la tendenza a non Prodotti/servizi dell'organizzazione: emerge che la maggioranza del campione rispetta il requisito richiesto.

STRUTTURA E RESPONSABILITÀ


Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolge anche altre attività, difficilmente infatti aziende con pochi dipendenti possono permettere ad un lavoratore di occuparsi solo di sicurezza.

Si è voluto valutare il livello di formazione ricevuto da quelle classi di lavoratori "speciali". I risultati sono nel complesso omogenei per ciascuna categoria presa in esame. Si può vedere che la quasi totalità di chi ha risposto considera la formazione almeno adeguata.


d24 - RSPP a tempo pieno




d30 - Interinali




d28 - Neoassunti




d29 - Stagionali



d31 - Dipendenti di ditte appaltatrici




d32 - consultazione dei lavoratori per la formazione




Si osserva che il 70% del campione afferma di organizzare la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente attraverso la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

La maggior parte delle organizzazioni aggiorna la formazione in relazione a cambi mansioni e nuovi rischi.

d33 - aggiornamento formazione in relazione al cambio mansione




d34 - aggiornamento formazione in relazione ai nuovi rischi




CONTROLLO ED AZIONI CORRETTIVE

Domanda 36: Monitoraggio dei mancati incidenti




Poche Organizzazioni registrano i mancati incidenti e le malattie professionali. Ancor di meno li usano successivamente come dati di input in un'azione correttiva aggiornando ad esempio la valutazione del rischio.


d18 - Monitoraggio dati sui mancati incidenti




Domanda 35: Monitoraggio delle malattie




d48 - Dimensione delle aziende con SGSL




d49 - Modello Interno o Standard




d51 - Software dedicato o Altro




d50 - Norma volontaria di riferimento




d69 - Ostacoli SGSL



Motivi della non-adozione



d130 - Azioni programmate per lo sviluppo della sicurezza



- Nessuna azione.
- Adeguamento alla OHSAS 18001.
- Adeguamento alle Linee Guida UNI INAIL
- Adozione di un software dedicato
- Altro

Grazie per l'attenzione

Ing. Luigi Monica

luigi.monica@ispesl.it

l.monica@inail.it

www.ispesl.it

www.inail.it

office +390697892518

fax +390697892590